

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 26 **del mese di** Ottobre
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
2) Bissoni Giovanni	Assessore
3) Bruschini Marioluigi	Assessore
4) Campagnoli Armando	Assessore
5) Dapporto Anna Maria	Assessore
6) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
7) Pasi Guido	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Ronchi Alberto	Assessore
11) Sedioli Giovanni	Assessore
12) Zanichelli Lino	Assessore

Presiede la Vicepresidente Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: ESPRESSIONE DELL'INTESA REGIONALE IN MERITO AL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE (ART.28 DELLA L.R. N.6/2005).

Cod.documento GPG/2009/1811

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1811

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la LR 14 aprile 1995 n.38 che istituisce il Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone;
- la LR 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la LR 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.;
- i Decreti Legislativi 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo, recante norme in materia ambientale";
- la LR 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino, come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale), i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche",

successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 28 luglio 2008 "Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss. mm. e DM del 17 ottobre 2007";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2 della LR 7/2004";
- la LR del 14 aprile 2004 n. 7, denominata "Disposizioni in materia ambientale" che, agli artt. 1÷9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- la deliberazione del Consiglio regionale del 4 aprile 2001, n. 173 che, in attuazione dell'art.16 della L.R. 20/2000, ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei Piani e sulla Conferenza di pianificazione;
- il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesistico Regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna, approvato con Delibera del C.P. n.19 in data 30 marzo 2004;
- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico (P.S.A.I.) ai sensi dell'art. 1 c.1 della L. 267 del 3 agosto 1998 e s.m.i., in riferimento al bacino del corso d'acqua Reno, approvato con propria deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.243 del 22/07/2009 di approvazione del Programma per il sistema

delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, previsto dall'art. 12 della L.R. 6/2005;

Premesso che:

- il Piano territoriale costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel perimetro del Parco, nonché il raccordo con il contesto, che indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, che precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle diverse parti dell'area protetta;
- il Piano territoriale del Parco rispetta le previsioni del Piano Territoriale Paesistico regionale (P.T.P.R.) e costituisce stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.P.);
- il processo di pianificazione che porta alla realizzazione del Piano territoriale del Parco e sue varianti prevede una successione di attività fra loro strettamente integrate, le quali prendono avvio dalla predisposizione da parte dell'Ente di Gestione del Parco della proposta di Piano e dalla convocazione, da parte della Provincia territorialmente interessata, della Conferenza di Pianificazione per acquisire sulla proposta di Piano valutazioni e osservazioni, nonché per ricercare la condivisione degli obiettivi e delle scelte strategiche in essa delineate.

Considerato che:

- l'Ente di Gestione del Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone con deliberazioni del Consiglio n. 21/2001, n. 16/2002 e n. 5/2003, ha approvato la proposta di Piano Territoriale del Parco e con note in atti al PG n. 80509/2002, n. 177056/2002 e n. 106381/2003, ha trasmesso all'Amministrazione provinciale di Bologna la relativa documentazione necessaria per l'avvio della procedura di approvazione consistente in: Relazione al Piano Territoriale contenente anche gli obiettivi strategici e le scelte generali di Piano, Norme tecniche di attuazione, Cartografia di Piano, Valutazione preventiva di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VAL.S.A.T.);

- per l'esame congiunto dei documenti sopra elencati, il Presidente della Provincia di Bologna, con proprio atto P.G. n. 207616/2002, ha indetto la Conferenza di pianificazione, la cui seduta introduttiva è stata convocata per il giorno 13 gennaio 2004;
- a tale Conferenza sono stati invitati a partecipare, oltre alla Regione Emilia-Romagna, le Amministrazioni coinvolte o interessate all'esercizio delle funzioni di pianificazione, gli Enti e le Associazioni economiche e sociali, così come previsto dagli artt.14 e 27 della LR 20/2000;
- gli esiti della Conferenza di pianificazione sono riportati nel verbale conclusivo del 26 aprile 2004;
- il parere regionale, consegnato a conclusione della Conferenza di pianificazione, è stato espresso con propria deliberazione n.618 del 5 aprile 2004;
- l'Ente di gestione del Parco regionale dei Laghi Suviana e Brasimone con deliberazione del Consiglio n.10 del 27 marzo 2008 ha approvato la proposta di Piano Territoriale del Parco rielaborata in seguito agli esiti della Conferenza di pianificazione e, con propria nota n. 404 del 16 aprile 2008, ha trasmesso all'Amministrazione provinciale di Bologna la documentazione necessaria per l'adozione del Piano;
- il Consiglio provinciale di Bologna, con delibera n.42 del 15 luglio 2008, ha adottato il Piano Territoriale del Parco regionale dei Laghi Suviana e Brasimone;
- la Regione Emilia-Romagna ha espresso le proprie riserve in merito al Piano Territoriale del Parco Regionale dei Laghi Suviana e Brasimone con propria deliberazione n. 1994 del 24/11//2008;
- la Provincia di Bologna ha approvato le deduzioni alle riserve regionali e alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 25 comma 11 della LR n. 6/2005, quale atto propedeutico all'acquisizione dell'intesa regionale di cui all'art. 28 comma 12 della succitata Legge, con delibera del Consiglio provinciale n. 65 del 27 luglio 2009;

- le suddette controdeduzioni sono state inviate con nota PG 0271897 del 30/07/2009, pervenuta in data 31/07/09 e registrata al n. PG 2009.0173685;

Dato atto che:

- ai sensi della L.R. 13 giugno 2008 n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" per i procedimenti in corso, la valutazione ambientale per i piani territoriali previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs n. 152 del 2006 non completati dalla medesima legge regionale;
- l'Autorità competente è individuata nella Regione Emilia - Romagna, in coerenza con le attribuzioni a lei spettanti ai sensi della LR 20/2000, in ordine all'approvazione del piano (art. 1, comma 2, L.R. 9/2008);
- la Provincia di Bologna, con nota acquisita al prot. n. 182660 del 28 luglio 2008, ha richiesto l'espressione del parere motivato ai sensi della L.R.9/08;
- la "Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale" (VAL.S.A.T.), che costituisce ai sensi dell'art. 5 della L. R. 20/2000, parte integrante del piano è sufficientemente approfondita nell'individuare gli impatti ambientali attesi dalla realizzazione degli interventi previsti dal piano, e quindi, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 152 del 2006, essa svolge le funzioni affidate al "Rapporto ambientale" dell'art. 13 del D. Lgs 152 del 2006;
- il Piano del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, inoltre, contiene un apposito documento sullo "Studio di incidenza del Piano sui siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del Piano del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs 152 del 2006, sono state, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 152 del 2006,

adeguatamente sviluppate nel processo di formazione del piano, ai sensi della LR.20/2000;

- gli elaborati relativi alla proposta di Piano del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, sono stati trasmessi agli enti territoriali ed ai soggetti competenti in materia ambientale (ivi comprese le Province limitrofe di Pistoia e Prato e i Comuni limitrofi di Sambuca Pistoiese, Cantagallo e Vernio), gli stessi enti territoriali ed ai soggetti competenti in materia ambientale sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 e 27 della L.R. n.20/2000;
- il Piano del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone adottato è stato depositato per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, e sul quotidiano il Domani in data 29/07/2008 nei termini e secondo le modalità precisate all'art. 27, comma 5, della L.R. 20/2000;
- i medesimi elaborati sono stati, inoltre, messi a disposizione dei soggetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 152/06, tramite la pubblicazione sul sito WEB della Regione Emilia - Romagna e della Provincia di Bologna;
- in seguito alle forme di consultazione effettuate non sono pervenute osservazioni alla Regione Emilia-Romagna;
- è stata presentata alla Provincia di Bologna una sola osservazione da parte di Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) al fine di aggiornare i riferimenti normativi sulle aree per il soggiorno con tende all'interno del Parco;
- l'Ente di Gestione del Parco, ai sensi dell'Art.25 comma 9 della L.R. 6/2005, ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione suddetta e l'ha inviato alla Provincia con nota PG n. 210547/2009 del 9/6/09, tale accoglimento non comporta effetti ambientali;

Constatato che:

- ai sensi dell'art. 28 della LR n.6/2005, l'intesa regionale viene espressa sul piano controdedito, previa verifiche: dell'accoglimento delle riserve regionali, del

recepimento di osservazioni non in contrasto con la legge istitutiva del parco e con il Programma regionale, dell'adeguata valutazione dei pareri espressi dall'Ente di gestione;

- le Riserve della Regione Emilia-Romagna in merito al Piano Territoriale del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, espresse con delibera della Giunta Regionale n. 1994/2008, sono state accolte nelle deduzioni con la modifica degli elaborati di piano: Relazione illustrativa, Norme tecniche di attuazione, Elaborato cartografico Tav.1;

Tenuto conto che:

- la Giunta regionale, con delibera n.20 del 16 gennaio 1996 ha approvato la "Costituzione di un Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale" e, con delibera n. 312 del 13 marzo 2001 ha inoltre approvato le modifiche ed integrazioni alla stessa delibera n. 20/1996 per conferire al medesimo Gruppo lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla L.R. 20/2000 e per consentire l'organizzazione delle valutazioni settoriali, espresse dalle Direzioni Generali, al fine della predisposizione della posizione unitaria della Regione nell'ambito del procedimento di approvazione dei PTCP;
- il suddetto Gruppo di lavoro permanente per l'acquisizione dei pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, riunitosi in data 24/09/2009 e in data 15/10/2009 ha eseguito l'istruttoria tecnica, i cui esiti sono illustrati nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che:

relativamente alla valutazione ambientale del piano in oggetto, recata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n.9/2008:

- il Piano Territoriale del Parco (PTP) regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, in coerenza con le finalità istitutive del Parco, si pone gli obiettivi di conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, contribuendo all'articolazione del paesaggio, in attuazione del ruolo specifico dell'area

protetta quale Nodo ecologico complesso della Rete ecologica provinciale, come pianificata dal PTCP vigente;

- in particolare il Piano Territoriale del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone ha definito i seguenti obiettivi generali con cui si sintetizzano le principali scelte di Piano:

1. conservazione e tutela degli ambienti di pregio naturalistico ed ecologico, nonché paesaggistico, che definiscono e qualificano il territorio dell'area protetta;
2. conservazione e tutela delle emergenze naturali, identificative del territorio dell'area protetta, di interesse conservazionistico, scientifico e didattico;
3. conservazione e tutela degli habitat di interesse comunitario e degli habitat delle specie di interesse comunitario, al fine di contribuire alla coerenza ecologica della rete Natura 2000;
4. conservazione e tutela degli elementi ancora riconoscibili del sistema insediativo storico: conservazione e valorizzazione delle specificità culturali, storiche e antropologiche che determinano l'identità storica e culturale dei luoghi e dei suoi abitanti; conservazione e recupero di tale sistema anche nella promozione di un riuso equilibrato della montagna, e valorizzazione a fini conoscitivi, didattici e fruitivi;
5. recupero, ripristino e riqualificazione dei fenomeni legati al dissesto dei versanti;
6. recupero, ripristino e riqualificazione delle aree boscate in cui sono in atto processi naturali di evoluzione strutturale (cedui invecchiati, boschi misti di conifere-latifoglie) e aree boscate di valenza storico-ambientale (castagno produttivo e relativi manufatti storici di servizio);
7. recupero, ripristino e riqualificazione del borgo di Chiapporato e del suo castagneto, quale emblema dell'uso storico antropico dei versanti appenninici, nonché di altri manufatti storici di particolare interesse testimoniale, didattico e fruitivo, prioritariamente tra quelli posti in relazione con il sistema della conoscenza e fruizione dell'area protetta

8. individuazione del sistema delle strutture e infrastrutture per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta, garantendo particolari opportunità per la ricerca scientifica e la sperimentazione in campo naturalistico, la formazione e l'educazione ambientale
 9. individuazione di ambiti in cui è necessario svolgere prioritariamente attività di ricerca scientifica e sperimentazione in campo naturalistico, in particolar modo in campo selvicolturale e sugli ecosistemi fluviali e lacustri
 10. definizione degli obiettivi e indirizzi di settore per lo sviluppo e la qualificazione delle attività locali in quanto concorrenti e compartecipi all'attuazione delle finalità del piano di conservazione e valorizzazione degli ambienti ed elementi naturali e storico-paesaggistici;
 11. Individuazione di specifiche funzioni e attività preposte all'EdG, di orientamento ai fini dell'efficace attuazione del piano;
 12. individuazione di opportunità di sperimentazione e promozione dell'uso di energie da fonti rinnovabili in stretta collaborazione con gli enti che operano sul territorio nel campo della ricerca e produzione di energia, a fini scientifici, divulgativi e di sensibilizzazione;
 13. qualificazione e valorizzazione dell'area protetta a fini ricreativi e turistici compatibili, con particolare riferimento agli ambiti lacustri;
 14. individuazione degli aspetti ambientali e storico-paesaggistici su cui prioritariamente orientare le attività di ricerca e studio al fine di implementare le conoscenze sull'area protetta;
 15. qualificazione ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani presenti nel Parco, e valorizzazione delle singole specificità al fine del perseguimento delle finalità dell'area protetta.
- nel documento di Valsat sono evidenziati, nonché valutati gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, le scelte strategiche fondamentali e gli obiettivi

specifici che si intendono perseguire con il Piano del Parco;

- gli obiettivi generali, che mirano alla conservazione e valorizzazione della biodiversità, presente e potenziale, sono stati declinati in obiettivi specifici e politiche-azioni, che sintetizzano le scelte principali del piano contenute nelle norme in termini di prescrizioni, direttive e indirizzi, nonché nella cartografia di progetto;
- si riporta di seguito uno stralcio delle relazioni tra obiettivi generali, obiettivi specifici e politiche-azioni così come risultano dalle norme del Piano del Parco

Obiettivi generali		Riferimento nel Piano
conservazione e tutela delle emergenze naturali, identificative del territorio dell'area protetta, di interesse conservazionistico, scientifico e didattico		art. 1
Obiettivi specifici	Politiche-Azioni del piano	
elementi geologici: oggetto di conservazione e valorizzazione, in quanto rivestono particolare interesse dal punto di vista scientifico e didattico, e costituiscono valenze anche di tipo vegetazionale, faunistico e paesaggistico	<i>individuazione degli elementi geologici, geomorfologico, paleontologici e mineralogici</i>	tav. 1
	<i>gli elementi non possono essere alterati nella forma e nelle componenti strutturali, se non unicamente per ragioni dettate dall'interesse conservazionistico degli elementi stessi e per la tutela dell'incolumità delle persone</i>	art. 12
	<i>qualunque piano, programma o intervento di carattere edilizio, agricolo o di altro genere che coinvolga tali elementi è sottoposto agli strumenti di controllo da parte dell'EdG</i>	art. 12
	<i>affioramenti geologici: monitoraggio degli eventuali impatti antropici, al fine di definire da parte dell'EdG eventuali particolari misure di conservazione, anche temporanee, per la</i>	art. 12

		<p><i>tu-tela delle diverse specie, compresa l'eventuale regolamentazione degli accessi, anche con l'installazione di idonee chiusure, alle cavità ipogee presenti, qualora ambienti di vita e rifugio per specie di interesse conservazionistico</i></p>	
		<p><i>livello a lucine e lembi di rocce ofiolitiche: i reperti di roccia con fossili o minerali, raccolti previa autorizzazione e solo per scopi scientifici e di educazione ambientale, vengono catalogati dall'EdG che, sentito il Cts, ne stabilisce le modalità di conservazione e valorizzazione a fini scientifici e conoscitivi</i></p>	art. 12
		<p><i>livello a lucine e lembi di rocce ofiolitiche: devono essere opportunamente segnalati ai fini della conoscenza dell'area protetta</i></p>	art. 12
	<p>sorgenti e risorse idriche sotterranee: tutela e valorizzazione delle emergenze della vena d'acqua, in quanto di interesse scientifico, didattico e fruitivo con valenze ecologiche, vegetazionali, faunistiche; il piano inoltre concorre alla definizione delle disposizioni per l'uso della risorsa idrica sotterranea, finalizzato al consumo umano, che non pregiudichi gli equilibri idrogeologici, in coerenza con i principi di tutela e</p>	<p><i>prima individuazione e schedatura delle emergenze della vena d'acqua, evidenziando quelle di interesse conservazionistico secondo specifici criteri elencati nella norma</i></p>	tav. 1 QC cap. 2.1 art. 15
		<p><i>non è consentita per alcun motivo la derivazione, anche temporanea, delle Emergenze della vena d'acqua di interesse conservazionistico; nei restanti casi, la derivazione delle sorgenti è ammessa. Nell'area protetta unicamente a fini scientifici e conservazionistici nonché per gli usi insediativi dei manufatti edilizi</i></p>	art. 15

	uso delle acque di cui al DLgs 152/2006, art.144	esistenti nell'area protetta, previo nulla-osta	
--	--	---	--

- in particolare le azioni messe in campo dal Piano per il raggiungimento degli obiettivi generali si possono identificare in tre tipologie, come individuate anche dalle carte di progetto del Piano Territoriale del Parco:
 1. individuazione degli aspetti ed elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali oggetto delle disposizioni di salvaguardia del piano;
 2. progettazione di un sistema per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta;
 3. zonizzazione del territorio del Parco secondo i diversi gradi di protezione (zona B, zona C) e quindi, viceversa, in relazione ai diversi usi e trasformazioni ammissibili (Zone del Parco e Area contigua);
- ogni obiettivo specifico è stato posto in relazione a una o più politica-azione che è stata dettagliata in "politiche di salvaguardia" e "interventi significativi di trasformazione", come risultano dalla struttura delle norme del Piano Territoriale del Parco:
- nella Valsat si dichiara che gli effetti delle azioni del Piano del Parco congiunti tra politiche di salvaguardia" e "interventi significativi di trasformazione" per le diverse zone omogenee del piano, risultano *"quasi del tutto positivi e quindi si è valutato il loro orientamento quasi totale verso la sostenibilità"*;
- nel documento di Valsat sono stati selezionati un adeguato numero/tipo di indicatori per il monitoraggio dell'efficacia delle scelte di Piano;

Valutato che:

- appare positivo che il Piano del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone sia stato definito, nella sua perimetrazione e zonizzazione, sulla base di un quadro conoscitivo, che ha permesso l'individuazione di cinque diversi ambiti territoriali detti "ambienti", avendo come riferimento di base il perimetro contenuto nella legge istitutiva e le proposte di ampliamento presentate dal

Comune di Castiglione dei Pepoli, nel corso della Conferenza di pianificazione del piano stesso;

- si rileva che fa eccezione il confine dell'area protetta nella porzione di territorio in Comune di Castiglione dei Pepoli e, in piccola parte, in Comune di Camugnano relativa all'invaso di San Damiano, nonché in parte nella porzione relativa ai versanti dei monti Coroncina e Tavianella, definito mediante segni riconoscibili sul territorio, discostandosi quindi dalla proposta presentata in Conferenza nell'intenzione di identificare porzioni compiute di "ambienti";
- la Valsat ha posto a confronto gli obiettivi specifici del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento (Pianificazione territoriale e norme di settore) evidenziandone gli elementi di coerenza, mentre non sono stati individuati le eventuali criticità o incoerenze tra i diversi obiettivi;
- assume particolare importanza lo sforzo di raccordare gli ambienti del Parco con la Rete ecologica individuata dal PTCP;
- l'insieme degli impatti ambientali indotti dal Piano comportano **effetti positivi sull'ambiente;** che per l'attuazione del piano stesso assume particolare rilievo e importanza l'efficace gestione, tramite strumenti di regolamentazione e di controllo (Regolamento del Parco e nulla-osta/parere di conformità) dell'Ente di Gestione del Parco, attraverso il supporto di strumenti quali il SIT (Sistema Informativo Territoriale) e gli esiti del monitoraggio;
- la Valsat ha individuato, altresì, gli esiti incerti degli effetti di alcune azioni del Piano, per quanto riguarda ad esempio: la conservazione delle aree aperte, delle strutture insediative storiche, il recupero dei castagneti da frutto abbandonati, la conversione dell'agricoltura verso pratiche integrate e/o biologiche e l'utilizzo di tecnologie sostenibili quali l'energia da fonti rinnovabili;
- rispetto a queste azioni del Piano si prevede un dettagliato piano di monitoraggio, che si ritiene adeguato sia nella scelta degli indicatori (numero e tipologia), sia nelle modalità di controllo; mentre si rileva che non

sono previste misure di controllo sull'efficacia della zonizzazione;

- per quanto concerne la valutazione degli effetti delle azioni di Piano, e in particolar modo quelle con esiti incerti, si ritiene indispensabile mettere in atto il sistema di monitoraggio, così come proposto, che prevede il rilevamento ed aggiornamento dei dati che compongono il set di indicatori attraverso la creazione di un SIT del Parco;
- si evidenzia tuttavia la **mancanza di ipotesi alternative**, relativamente alle scelte di piano, anche se va dato atto che la definizione del Piano Territoriale del Parco, è stata assoggettata alle ampie consultazioni effettuate durante l'iter di approvazione del Piano secondo quanto previsto dalla LR 20/2000, ed è stata oggetto di osservazioni, riserve e controdeduzioni;
- la Valsat è stata limitata alle zone B e C; mentre non sono state oggetto di valutazione le zone D e le Aree Contigue, in particolar modo per le zone D (centro di ricerca ENEA) si ritiene non trascurabile l'interferenza con il Piano del Parco;

Valutato inoltre che:

- relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza del Piano del Parco regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone della Provincia di Bologna che, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/2008, deve essere ricompresa all'interno del suo iter procedurale, si fa presente quanto inserito ai punti successivi:
 - in considerazione del fatto che la L.R. n. 7/04 e la successiva Direttiva regionale di recepimento (DGR n. 1191/07), prevedono che la Valutazione di incidenza sia approvata dall'Ente che approva il Piano medesimo, nella fattispecie, tale competenza ricade sulla Provincia di Bologna che, con Delibera di Giunta n.353 del 14/07/2009, ha approvato la Valutazione di Incidenza del Piano del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone, con prescrizioni che si valutano condivisibili;
 - in particolare nella Valutazione dell'incidenza degli effetti del Piano effettuata dal Servizio Pianificazione Paesistica della Provincia di Bologna si evince che: "il

piano in esame determina nel suo complesso una incidenza positiva sull'integrità del sito, fatte salve alcune previsioni relative alla fruizione dell'area protetta la cui attuazione, nel rispetto del principio di precauzione, è necessario che venga subordinata all'osservanza delle prescrizioni, di seguito elencate, cui i successivi livelli di attuazione dovranno riferirsi, affinché il PTP non origini nel lungo periodo alcuna incidenza negativa significativa sul SIC IT4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone":

- 1) il Regolamento del Parco che disciplina le attività consentite nelle diverse zone dell'area protetta all'interno del SIC, nella regolamentazione delle attività dovrà tenere conto delle aree e dei siti interessati da habitat idonei ad ospitare le specie di flora e fauna di interesse comunitario, il cui utilizzo dovrà essere tale da garantire un'adeguata gestione e conservazione; a tal fine, si dovrà prevedere il necessario rilievo sul territorio degli habitat di specie (habitat idonei alle diverse fasi del ciclo biologico: alimentazione, riproduzione, sosta, svernamento, ecc.) e la relativa restituzione cartografica;
- 2) il definitivo tracciato dei nuovi sentieri e la scelta definitiva della localizzazione delle aree di sosta, delle relative funzioni, nonché degli usi in esse consentiti e delle caratteristiche degli interventi da realizzare, dovranno essere subordinati ad apposita procedura di Valutazione di Incidenza, che verifichi la previsione del piano a livello di progetto, analizzando nel suo complesso la rete escursionistica, comprendente i sentieri esistenti, quelli ancora da realizzare e le aree di sosta previste, che tenga conto della eventuale presenza di siti riproduttivi o habitat vitali delle specie di interesse comunitario, e che valuti eventualmente le ipotesi alternative e se necessario le opportune misure di compensazione;
- 3) le modalità di fruizione dell'area protetta dovranno prevedere azioni di informazione e sensibilizzazione in merito alla presenza degli habitat vegetazionali e degli habitat di specie, accompagnate dalla divulgazione degli elementi di pregio e delle relative fragilità degli stessi;

Considerato che possa essere espressa l'intesa regionale in merito alla variante al Piano territoriale del parco regionale dei Laghi Suviana e Brasimone in quanto sono rispettate le condizioni di cui all'art.28, comma 12 della citata L.R. n.6/2005 a condizione che siano apportate allo stesso piano, prima della sua approvazione, le integrazioni e correzioni indicate nel presente atto deliberativo;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n.1150/2006 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)";
- n.1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n.2416/08 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successiva modifica;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile Lino Zanichelli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di esprimere, ai sensi dell'art.28 della L.R. n.6/2005 l'intesa regionale in merito al Piano Territoriale del Parco regionale dei Laghi Suviana e Brasimone della Provincia di Bologna, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.42 del 15/07/2008 e controdedotto con deliberazione dello stesso Consiglio n.65 del 27/0/72009, alle condizioni di seguito riportate e per le motivazioni analiticamente indicate nella Relazione istruttoria predisposta e sottoscritta dal Gruppo di lavoro, allegata parte integrante al presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate:

in merito alle deduzioni all'osservazione

le deduzioni all'unica osservazione presentata, approvate dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, sono condivisibili;

in merito alla normativa

art. 2 - Piano Territoriale del Parco

Gli ultimi due paragrafi del comma 1 (natura del piano) devono essere così modificati "Il piano, per il territorio del parco costituisce stralcio del PTCP, recependo e specificando, secondo le finalità dell'area protetta, la normativa paesaggistica vigente di cui al PTPR/PTCP.

Ai fini dell'assetto idrogeologico, nonché ai fini della sicurezza idraulica del territorio dell'area protetta, rimangono in vigore le disposizioni normative di cui ai titoli 4 e 6 del PTCP che costituiscono la disciplina di attuazione e coordinamento del PSAI, che mantiene comunque la sua validità ed efficacia".

art. 11 - Crinali e cime e loro ambito

Deve essere modificato il titolo dell'articolo eliminando le parole "...e cime e loro ambito" aggiungendo le parole "..., cime e loro sistema".

Inoltre devono essere eliminate dal primo paragrafo del comma 3. (disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione) le parole "...sono soggetti alle disposizioni del PTCP art. 7.6 commi 2, 3 e 4..." aggiungendo le parole "... e loro sistema, così come individuati nella tav. 1 del piano e nella tav. 1, F. VII del PTCP, sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 3.2, 7.1 e 7.6 dello stesso PTCP...".

art. 13 - Corsi d'acqua e loro ambiti

Devono essere eliminate dal primo paragrafo del comma 3. (disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione) le parole "...all'art.4.2 relative a:

- interventi edilizi ammissibili sui manufatti eventualmente esistenti in alveo, di cui al punto 6 dell'art. 4.2;
 - attività ed interventi espressamente non ammessi in alveo, di cui al punto 8 dell'art. 4.2."
- aggiungendo le parole "...agli artt. 4.2 e 4.3."

art. 14 - Invasi artificiali e loro ambiti

Devono essere eliminate dal sesto paragrafo del comma 3. (disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione) le parole "...all'art.4.2 relative a:

- interventi edilizi ammissibili sui manufatti eventualmente esistenti negli invasi, di cui al punto 6 dell'art. 4.2;
- attività ed interventi espressamente non ammessi negli invasi, di cui al punto 8 dell'art. 4.2." aggiungendo le parole "...agli artt. 4.2 e 4.3."

art.16 - Aree forestali

Deve essere integrato l'ultimo paragrafo del comma 3. (disposizioni generali) dopo le parole "...aree forestali ivi contenute," aggiungendo le parole "...essendo le stesse inserite in ambiti territoriali disciplinati dagli artt. 7.2 e 7.3 del PTCP, vengono integrati con quelli che..."

art.17 - Aree aperte e coltivi

Deve essere integrato l'ultimo paragrafo del comma 3. (disposizioni generali) dopo le parole "...aree aperte e i coltivi ivi contenuti," aggiungendo le parole "...essendo le stesse inserite in ambiti territoriali disciplinati dagli artt. 7.2 e 7.3 del PTCP, vengono integrati con quelli che..."

art. 33 - Zone C

Devono essere eliminate dal secondo paragrafo del punto 3.4 del comma 3. (disposizioni specifiche per la zona) le parole "...e agli artt. 13 e 14 del presente piano, ai sensi del PTCP art. 4.3 punto 6, occorre che si dimostri che tali strutture non siano diversamente localizzabili; in tali fasce non è ammessa la formazione di nuovi centri aziendali. Tali interventi non sono comunque ammessi nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici di profondità almeno di 10 m dall'alveo o dall'invaso di cui al PTP artt. 13 e 14, e tav. 1" aggiungendo le parole "..., per la loro ammissibilità si rimanda ai disposti di cui agli artt.13 e 14 del presente piano".

In merito agli elaborati di Piano

si richiede l'integrazione degli elaborati di Piano con l'accordo agro-ambientale, strumento previsto dall'art.33 della L.R. n.6/2005.

- b) di richiedere alla Provincia di Bologna di adeguare gli

elaborati del PTP controdedotto secondo quanto indicato al precedente punto a);

- c) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Bologna ai fini dell'adeguamento e dell'approvazione del PTP da parte della stessa Provincia così come previsto dall'art.28 della L.R. n.6/2005.

d e l i b e r a i n o l t r e

in merito alla Valutazione Ambientale Strategica:

- d) di dare atto che la valutazione ambientale del piano in oggetto, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, è svolta ai sensi dell'art.2, comma 2 della L.R. n.9/2008;

- e) di esprimere, in particolare, il seguente parere motivato:

1. l'insieme degli impatti ambientali indotti dal Piano comportano effetti positivi sull'ambiente; che per l'attuazione del piano stesso assume particolare rilievo e importanza l'efficace gestione, tramite strumenti di regolamentazione e di controllo dell'Ente di Gestione del Parco, attraverso il supporto di strumenti quali il SIT e gli esiti del monitoraggio;
2. per quanto concerne la valutazione degli effetti delle azioni di Piano, e in particolar modo quelle con esiti incerti, si ritiene indispensabile mettere in atto il sistema di monitoraggio degli effetti del Piano Territoriale del Parco, che si ritiene adeguato sia nella scelta degli indicatori (numero e tipologia), sia nelle modalità di controllo; così come proposto, che prevede il rilevamento ed aggiornamento dei dati che compongono il set di indicatori attraverso la creazione di un SIT del Parco;
3. la Valsat è stata limitata alle zone B e C; mentre non sono state oggetto di valutazione le zone D e le Aree Contigue, pertanto si richiede sia oggetto di adeguato monitoraggio anche l'efficacia, nel tempo, della zonizzazione del Parco;
4. si evidenzia la mancanza di ipotesi alternative, relativamente alle scelte di piano, anche se va dato atto che la definizione del Piano Territoriale del Parco, è stata assoggettata alle ampie consultazioni

effettuate durante l'iter di approvazione del Piano secondo quanto previsto dalla LR 20/2000, ed è stata oggetto di osservazioni, riserve e controdeduzioni.

- - -

Allegato A)

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DAL GRUPPO DI LAVORO INTERDIREZIONI PER L'ESPRESSIONE DELL'INTESA CON LA PROVINCIA DI BOLOGNA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI SUVIANA E BRASIMONE (ART. 28, COMMA 12, L.R. 6/2005).

La presente istruttoria si colloca nell'ambito degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dall'art. 28 della L.R. n. 6/2005 per l'approvazione del Piano Territoriale del Parco (PTP) ed è rivolta a corrispondere alle disposizioni dettate al comma 12, le quali prevedono che entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta della Provincia, la Giunta regionale si esprime in merito all'intesa, verificando che le riserve presentate siano state accolte e che non siano recepite osservazioni in contrasto con la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di pianificazione ove stipulato e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione.

In base alle richiamate disposizioni della L.R. n. 6/2005 la Giunta regionale può condizionare l'intesa all'inserimento nel Piano dei cambiamenti ritenuti indispensabili a soddisfare le riserve formulate, ovvero delle modifiche necessarie a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale.

Il PTP controdedotto, inviato dalla Provincia di Bologna alla Giunta regionale per acquisire l'intesa, è pervenuto in data 31/07/2009 ed è costituito dai seguenti documenti nei quali la Provincia evidenzia le modifiche agli elaborati del PTP adottato, determinate dall'accoglimento parziale o totale di alcune riserve dall'accoglimento dell'unica osservazione presentata:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 65 del 27/07/2009 recante: "Piano Territoriale del Parco regionale dei Laghi Suviana e Brasimone. Approvazione delle deduzioni alle riserve regionali e alle osservazioni pervenute, ai sensi dell'art.28 comma 11 della L.R.6/2005, quale atto propedeutico all'acquisizione dell'intesa regionale di cui all'art.28, comma 12 della della L.R.17 febbraio 2005 n.6";

- Deduzioni alle riserve e osservazioni (articolate nei seguenti elaborati: Deduzioni alle riserve e osservazioni relative al PTP e Stesura controdedotta degli elaborati di piano recante le modifiche evidenziate);
- Stesura controdedotta 2009 (articolata nei seguenti elaborati: Relazione illustrativa, Norme di attuazione, Cartografia di progetto Tavole 1-2-3-4, Val.s.a.t.)

Con lettera a firma congiunta i Direttori Generali della Direzione Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni internazionali, e della Direzione Ambiente, Difesa del suolo e della Costa, prot. N.P.G. 2009.0197789 del 9/9/2009 hanno convocato le riunioni del gruppo di lavoro in data 24/09/2009 e in data 15/10/2009, ai fini del confronto e della condivisione della presente relazione istruttoria contenente le motivate valutazioni alle controdeduzioni proposte dall'Amministrazione provinciale.

Complessivamente la Provincia di Bologna ha accolto positivamente le riserve che la Giunta regionale ha formulato con deliberazione 1194 del 24/11/2008, per evidenziare, sollecitare e proporre approfondimenti o specificazioni di determinate previsioni contenute nel PTP adottato, oppure per richiamare l'attenzione della Provincia su particolari disposizioni normative e per rendere il PTP maggiormente corrispondente alle previsioni contenute negli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale.

I pareri e le valutazioni emersi nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro evidenziano tuttavia il non completo accoglimento delle controdeduzioni alle riserve regionali.

Pur valutando positivamente gli approfondimenti svolti dal PTP in oggetto, appare necessario segnalare che: gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenuti nel PTCP/PTPR rappresentano il riferimento normativo per il Piano del Parco in materia di tutela del paesaggio e, per tale motivo si ritiene opportuno rendere più certa la coerenza della normativa proposta con quella del PTCP.

Parimenti si riscontrano nel Piano in esame talune discrepanze relativamente alle tutele fisiche territoriali poste dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di bacino del Reno, si ritiene quindi opportuno ribadire la vigenza delle tutele poste da tale strumento.

Si conclude che il Piano Territoriale del Parco regionale dei Laghi Suviana e Brasimone sia conforme agli strumenti della pianificazione regionale alle condizioni indicate nella seguente tabella, nella quale vengono puntualmente riportate per esteso le riserve formulate dalla Giunta Regionale, le controdeduzioni provinciali, e quindi le valutazioni del Gruppo di lavoro interdirezioni regionale:

N	RISERVA	CONTRODEDUZIONE DELLA PROVINCIA	VALUTAZIONE E DEL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE
1	<p><u>Con riferimento alla Relazione illustrativa del Piano Territoriale</u></p> <p>Si chiede di inserire un apposito paragrafo, intitolato "Tutela dall'Inquinamento Luminoso", che riporti e chiarisca i contenuti essenziali della normativa regionale in materia di riduzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico, nel Capitolo "Finalità del</p>	<p>Si recepisce quanto richiesto introducendo nell'elaborato del PTP 'Relazione illustrativa' il paragrafo 4.4 Tutela dall'Inquinamento Luminoso con il testo indicato dalla riserva.</p>	<p>La Provincia ha effettuato l'integrazione richiesta modificando la Relazione illustrativa. La riserva è sciolta.</p>

<p>Piano e contenuti delle scelte compiute", con il seguente testo: "Il territorio del Parco, l'area contigua e la Zona SIC IT 4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone" sono Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso di cui all'art.3 della DGR.n.2263/2005, direttiva applicativa della Legge regionale n.19/2003 "Norme in materia di riduzione dall'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico". In tali Zone, in base alla normativa regionale, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata (realizzati cioè dopo il 14 ottobre 2003, data di entrata in vigore della norma regionale) devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 5 della legge regionale e della direttiva</p>		
--	--	--

<p>applicativa, e gli impianti di illuminazione esistenti, in base agli indirizzi di buona amministrazione di cui all'art.4 della direttiva, devono essere modificati o sostituiti o comunque uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco temporale non superiore a 5 anni dalla data di approvazione della delibera. In caso di modifica solo dell'inclinazione dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della delibera applicativa. Si precisa inoltre che, per l'illuminazione dei monumenti e delle strutture architettoniche di rilievo, la normativa regionale prevede particolari requisiti aggiuntivi dell'illuminazion</p>		
---	--	--

	e, come specificato all'art.7, comma 2 della direttiva."		
1	<p><u>Con riferimento alle Norme di Attuazione</u></p> <p>Con riferimento al Titolo I "Finalità e contenuti generali" si chiede di aggiungere uno specifico articolo intitolato "Norme di salvaguardia" e con il seguente testo: "Le norme di salvaguardia previste dal provvedimento istitutivo, L.R. 38/95 art. 7, restano in vigore fino all'approvazione del presente Piano."</p>	<p>Si recepisce quanto richiesto introducendo all'art. 5 delle Norme di attuazione del PTP il punto 1 con il testo indicato dalla riserva; conseguentemente il titolo dell'art. 5 diventa <i>'Norme e misure di salvaguardia'</i>.</p>	<p>La Provincia ha effettuato l'integrazione richiesta modificando adeguatamente la normativa di piano. La riserva è sciolta.</p>
2	<p><u>Con riferimento al Titolo II 'Disposizioni generali per il territorio dell'area protetta'</u> si richiede l'inserimento di uno specifico articolo con il seguente testo:</p>	<p>Si recepisce quanto richiesto introducendo un nuovo articolo al Titolo II Capo II delle Norme di attuazione del PTP. Il nuovo art. 26 <i>'Inquinamento luminoso'</i> riporta il testo indicato dalla</p>	<p>Le integrazioni effettuate alla Normativa con l'inserimento di un nuovo articolo al Titolo II capo II risultano</p>

<p>"Ai sensi della Legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e dell'articolo 2 della direttiva applicativa DGR. n.2263 del 29 dicembre 2005, il Parco, l'Area contigua e la Zona SIC IT 4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone" sono definite "Zone di protezione dall'Inquinamento Luminoso". In base alla citata direttiva, in tali "Zone" tutti i nuovi impianti di illuminazione, pubblica e privata, in fase di progettazione ed appalto, devono rispondere ai requisiti specificati all'art.5, mentre gli impianti di illuminazione esistenti devono seguire quanto stabilito all'art.4. Inoltre, gli impianti di illuminazione di</p>	<p>riserva, specificando che la prima parte della norma ha carattere prescrittivo (p) e che l'ultima parte è invece una direttiva (d) ai Comuni interessati, secondo la classificazione di cui all'art. 4 delle Norme stesse. Nel testo introdotto si aggiunge inoltre il riferimento alla individuazione delle Zone di protezione riportata dal piano alla tav. 1 (cf. riserva regionale C1) e, per completezza, che "ai Comuni competono inoltre le altre funzioni previste dalla LR 19/2003 art. 4 come specificate nella citata direttiva applicativa". Si introduce infine, nell'elenco <i>'Sigle o abbreviazioni utilizzate nel testo normativo'</i>, posto all'inizio dell'elaborato, il significato della sigla RUE utilizzata nel testo introdotto. Con l'introduzione di un nuovo articolo si aggiorna la numerazione degli articoli successivi</p>	<p>complete. La riserva è sciolta.</p>
--	--	--

	<p>monumenti e strutture architettoniche di rilievo, sono soggetti ai criteri aggiuntivi dell'art.7. I Comuni interessati devono adeguare il Regolamento Urbanistico edilizio (RUE) alla disposizioni della direttiva come specificato all'articolo 6 della stessa ed allegare un abaco, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei corpi illuminanti ammessi, tra cui progettisti ed operatori potranno scegliere quali installare."</p>	<p>e tutti i riferimenti/rimandi ad essi, presenti nelle norme e nella cartografia di progetto, nonché nella ValsAT e nella Relazione illustrativa.</p>	
3	<p>Art. 2 - <i>Piano territoriale del Parco</i> - il secondo paragrafo del comma 1 (natura del piano) deve essere riformulato, dando merito del completo recepimento della normativa paesaggistica vigente</p>	<p>Le considerazioni e il dettaglio circa le integrazioni al PTP, necessarie per il completo recepimento della normativa paesaggistica vigente, sono contenute nelle risposte alle specifiche riserve (cf. riserva regionale N6, N7, N8).</p>	<p>Gli ultimi due paragrafi del comma 1 (natura del piano) devono essere così modificati :" Il piano, per il territorio del parco costituisce stralcio del PTPC, recependo e specificando,</p>

	<p>(PTPR/PTCP). A tal fine la normativa del PTP deve inoltre essere integrata dei contenuti paesaggistici e della disciplina degli interventi urbanistici ed edilizi ammissibili negli ambiti di cui il PTP intende fare stralcio, come specificato nel dettaglio delle successive riserve. In ogni caso le eventuali disposizioni derivanti dalla finalità di Parco non potranno "declassare" il livello di tutela del vigente PTCP, conformandosi così agli obiettivi e alle prescrizioni associate alle diverse zonizzazioni di tutela del paesaggio del Piano provinciale.</p>	<p>Dando quindi compimento, nelle disposizioni del PTP, a tale recepimento - con le necessarie specificazioni secondo le finalità dell'area protetta, si riformula il secondo paragrafo dell'art. 2 con il seguente testo: "Il Piano recepisce e specifica, secondo le finalità dell'area protetta, la normativa paesaggistica vigente di cui al PTPR/PTCP. Il Piano, per il territorio del Parco, costituisce stralcio del PTCP. Il Piano attraverso il proprio corpo normativo e cartografico, costituisce stralcio del PTCP per il territorio del Parco (esclusa l'Area contigua), limitatamente agli ambiti interessati dalle disposizioni del PTPR. Nello specifico sostituisce le disposizioni e individuazioni del PTCP relativamente agli artt. 4.3 Fasce di tutela fluviale, 7.2 Sistema delle aree</p>	<p>secondo le finalità dell'area protetta, la normativa paesaggistica vigente di cui al PTPR/PTCP. Ai fini della tutela dell'assetto idrogeologico, nonché ai fini della sicurezza idraulica del territorio dell'area protetta, rimangono in vigore le disposizioni normative di cui ai titoli 4 e 6 del PTCP che costituiscono la disciplina di attuazione e coordinamento del PSAI, che mantiene la sua validità ed efficacia".</p>
--	--	---	--

		<p>forestali, 7.3— Zone di particolare interesse paesaggisti co- ambientale, 7.6— Crinali, calanchi e dossi, 7.7— Viabilità pano- ramica, 8.5— Elementi di interesse storico- testimoniale.— Mentre il medesimo territorio del Parco rimane sottoposto alle re stanti disposizioni e individuazioni cartografiche del PTCP vigente, nonché del PSAI, assumendo i contenuti e attuando le disposizioni di carattere generale del PTCP di cui agli artt. 3.1— Unità di paesaggio di rango provinciale, 3.2— Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio, 7.1— Sistema di crinale e sistema collinare, nonché specificando e integrando le disposizioni del PTCP relative agli artt. 4.2— Alvei attivi e invasi dei bacini idrici, 8.2— Zone ed elementi di interesse storico- archeologico, 8.3— Centri storici.".</p>	
--	--	---	--

		<p>Si propone inoltre un'integrazione del par. 2.2 Rapporto del piano con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica della Relazione illustrativa del piano che dà conto dell'articolazione delle disposizioni del piano e del rapporto con il PTCP e di come il piano recepisca e specifichi, secondo le finalità dell'area protetta, la normativa paesaggistica vigente di cui al PTPR/PTCP.</p>	
4	<p>Con riferimento all' Art. 10 'Autorizzazione' si richiede lo stralcio di questo articolo.</p>	<p>In relazione a quanto espresso nella motivazione alla riserva relativa all'art. 10, si ritiene di dover procedere ad una riformulazione più chiara dello stesso articolo del PTP, al fine di evidenziarne la <i>ratio</i>, ritenendo tuttavia necessario il suo mantenimento per la completezza dell'impianto normativo del piano. Infatti, in forza di quanto previsto dalla L.R. 6/2005</p>	<p>La Provincia ha riformulato l'articolo ai fini di una maggiore chiarezza. La riserva si intende sciolta</p>

		<p>art. 25 comma 1 (accesso alla zona A "per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco"), è richiesta l'autorizzazione quale procedimento in capo all'EdG nei casi in cui è necessario "derogare" rispetto alle norme del piano ai soli fini scientifici, conservazionistici (monitoraggi, raccolte di specie, abbattimenti di alberi di pregio per motivi fitosanitari e di sicurezza di persone, ...), nonché per applicare un "controllo" verso particolari attività di fruizione che non sempre richiedono un permesso autorizzativo da parte di altri enti. Pare pertanto opportuno mantenere tale articolo demandando al Regolamento del Parco l'esplicitazione di tutti i casi che richiedono l'autorizzazione da parte dell'EdG e la definizione dei relativi aspetti</p>	
--	--	---	--

		<p>procedurali.</p> <p>La riformulazione proposta per l'art. 10 pertanto è la seguente:</p> <p>"Lo svolgimento di attività, quando non promosse dallo stesso EdG, riguardanti la ricerca scientifica, la conoscenza e la fruizione o l'effettuazione di interventi, non realizzati dallo stesso EdG, relativi agli elementi oggetto di salvaguardia e necessari ai fini conservazionistici e per le finalità dell'area protetta nonché per motivi sanitari o di sicurezza delle persone ed integrità delle cose, è soggetto ad autorizzazione da parte dell'EdG se e in quanto disposto dal presente piano o dal Regolamento del Parco. Gli interventi e le attività, ammissibili, nel territorio dell'area protetta esclusa la zona D di cui all'art. 33, che possono avere una qualche incidenza</p>	
--	--	--	--

		<p>sulla salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente piano e non sottoposti agli strumenti di controllo di cui all'art. 9, ovvero il cui procedimento approvativo è direttamente in capo all'EdG, sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'EdG stesso. Il Regolamento del Parco individua i relativi aspetti procedurali."</p>	
5	<p>Con riferimento all' Art. 11 'Crinali e cime e loro ambito' il comma 2 (individuazione), non risulta coerente con gli artt. 7.1, comma 1 (Sistema di crinale e sistema collinare - Definizione e individuazione) e 7.6, comma 1 (Crinali, calanchi e dossi - Definizione e individuazione) del PTCP vigente, in quanto l'ambito territoriale di salvaguardia non</p>	<p>Il segno di crinale riportato in tav. 1 del PTP recepisce e integra quanto riportato in tav. 1 del PTCP (v. anche Quadro conoscitivo del PTP - Relazione generale cap. 1.1 Morfologia e relativa tav. 1.1). Si recepisce pertanto quanto richiesto dalla riserva eliminando nella norma relativa ai crinali (art. 11) il riferimento all'individuazione della fascia di larghezza di 40 m come ambito dei crinali stessi (comma 2). Si</p>	<p>Deve essere modificato il titolo dell'articolo eliminando le parole "...e cime e loro ambito" aggiungendo le parole "..., cime e loro sistema". Inoltre devono essere eliminate dal primo paragrafo del comma 3. (disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione e) le parole "...sono</p>

	<p>può essere determinato geometricamente (40 m), ma deve essere definito in base all'andamento dei crinali e alla tutela delle loro caratteristiche e della loro percezione in relazione a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 7.6 del PTCP.</p>	<p>modifica altresì il testo delle disposizioni specifiche (comma 3) richiamando anche le norme del PTCP art. 7.6 commi 2, 3 e 4 ed eliminando il riferimento alla fascia di cui sopra, nonché chiarendo il significato della disposizione di tutela, in coerenza a quanto disposto dal PTCP art. 7.6 comma 2.</p> <p>Si modifica di conseguenza la relativa politica-azione riportata dalla ValsAT nella parte 3.2.</p> <p>Si modifica altresì la <u>tav. 1</u> del piano eliminando il segno grafico dell'ambito di tutela definito geometricamente.</p> <p>La riformulazione dell'art. 11 commi 2 e 3 è pertanto la seguente:</p> <p>"c. 2 I crinali e le cime sono identificati dal piano alla tav. 1. Il loro ambito è definito dalla porzione di territorio compresa nella fascia di larghezza totale di 40 m, avente per asse il segno del crinale.</p>	<p>soggetti alle disposizioni del PTCP art. 7.6 commi 2, 3 e 4..." aggiungendo le parole "... e loro sistema, così come individuati nella tav. 1 del piano e nella tav. 1, F. VII del PTCP, sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 3.2, 7.1 e 7.6 dello stesso PTCP..."</p>
--	--	---	---

		<p>c. 3</p> <p>I crinali sono soggetti alle disposizioni del PTCP art. 7.6 commi 2, 3 e 4 e alle seguenti ulteriori specificazioni. Il profilo morfologico dei crinali non può essere modificato. Fermo restando le disposizioni per le singole zone e sottozone di cui ai Titoli 3 e 4, sul crinale e nelle sue immediate vicinanze, al fine di salvaguardarne il profilo e i coni visuali nonché i punti di vista, all'interno della fascia identificata come ambito dei crinali e cime non è consentita la nuova costruzione di manufatti edilizi, né la realizzazione di antenne di trasmissione radio-televisiva, né l'installazione di nuove infrastrutture tecnologiche e per la mobilità veicolare."</p>	
6	<p>Art. 13 - <i>Corsi d'acqua e loro ambiti</i> - deve essere riformulato, conformandolo</p>	<p>Cfr. successiva riserva n.7.</p>	<p>Devono essere eliminate dal primo paragrafo del comma 3. (disposizioni</p>

	<p>alle disposizioni normative e alla zonizzazione cartografica dell'art. 4.3 (Fasce di tutela fluviale) del PTCP vigente, che assumono e integrano quelle dell'art. 17 (Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua) del PTPR, in coerenza con quelle di specifica finalità del Parco.</p>		<p>specifiche di tutela e valorizzazione) le parole "...all'art.4.2 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi edilizi ammissibili sui manufatti eventualmente esistenti in alveo, di cui al punto 6 dell'art. 4.2; - attività ed interventi espressamente non ammessi in alveo, di cui al punto 8 dell'art. 4.2." aggiungendo le parole "...agli artt. 4.2 e 4.3."
7	<p>Art. 14 - <i>Invasi artificiali e loro ambiti</i> - per quanto attiene la disciplina normativa degli ambiti degli invasi, valgono le medesime riserve formulate per il precedente articolo, in quanto rappresentano zone di tutela sottoposte alle disposizioni</p>	<p>ALVEI ATTIVI E TUTELA FLUVIALE</p> <p>Lo SCHEMA 1 (allegato al piano contrododotto) riporta il confronto sinottico tra le disposizioni del PTCP, in tema di tutela fluviale art. 4.3, e le disposizioni del PTP in materia di corsi d'acqua e ambiti di tutela art. 13 unitamente alle</p>	<p>Devono essere eliminate dal sesto paragrafo del comma 3. (disposizioni specifiche di tutela e valorizzazione) le parole "...all'art.4.2 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi edilizi ammissibili sui

	<p>degli artt. 17 e 18 del PTPR.</p>	<p>disposizioni per le attività e gli interventi ammessi nelle zone B e C del Parco.</p> <p>[nota: il PTP, secondo il disposto della LR 6/2005 art. 25, per la zona D definisce i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane, da specificare e articolare da parte dei Comuni nei propri strumenti di pianificazione; per il territorio dell'Area contigua riporta le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dagli strumenti di pianificazione comunale nella definizione degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco, in coerenza con le disposizioni vigenti sovraordinate. Per il "raccordo" in tali porzioni di territorio (Zona D e Area contigua) si veda la proposta di integrazione delle Norme riportata in calce allo SCHEMA 1].</p>	<p>manufatti eventualmente e esistenti negli invasi, di cui al punto 6 dell'art. 4.2;</p> <p>- attività ed interventi espressamente non ammessi negli invasi, di cui al punto 8 dell'art. 4.2."</p> <p>aggiungendo le parole "... agli artt. 4.2 e 4.3."</p>
--	--------------------------------------	--	---

		<p>Dallo SCHEMA 1 allegato, si rileva che le NORME adottate del PTP artt. 13 e 14 non richiamano l'individuazione delle fasce di tutela fluviale del reticolo secondario, minore e minuto (ma contengono una norma cogente per la fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e per i boschi ripariali); si propongono quindi alcune integrazioni al piano adottato come riportate nella colonna "raccordo" dello stesso SCHEMA 1 (testo <u>blu sottolineato</u>).</p> <p>Si rileva inoltre un non completo recepimento delle norme del PTP per la fascia di tutela fluviale relativamente agli interventi edilizi per la zona C ovvero le nuove costruzioni sono ammesse ove non diversamente localizzabili e ad una distanza di 10 m dal limite dell'alveo; nello SCHEMA 1 colonna "Raccordo", si dà conto anche di ciò e si propongono le</p>	
--	--	--	--

		<p>conseguenti integrazioni al piano (testo <u>blu sottolineato</u>).</p> <p>Nel "raccordo" sono riportate anche le indicazioni di integrazione dell'articolo del PTP relativo agli "invasi artificiali e loro ambiti" (art. 14).</p> <p>Relativamente alla CARTOGRAFIA del piano (tav. 1) si chiarisce che l'individuazione degli alvei e degli invasi è quella degli "<i>alvei attivi e invasi dei bacini idrici</i>" del PTCP (tav. 1 e art. 4.2) a cui il PTP adottato ha aggiunto l'individuazione cartografica del reticolo minuto. Per quanto riguarda l'individuazione delle "fasce di tutela fluviale" del PTCP (tav. 1) relative ai corsi d'acqua, si integra l'individuazione riportata dal piano in tav. 1 dell'ambito di perialveo p1 e p2 - definito, in base al quadro conoscitivo del piano, dalle aree limitrofe all'alveo in</p>	
--	--	--	--

		<p>connessione idrogeologica con esso (terrazzi fluviali), unitamente agli areali interessati da vegetazione igrofila (boschi e boscaglie ripariali, vegetazione erbacea igrofila, vegetazione legnosa riparia di <i>Salix elaeagnos</i>, foreste alluvionali e boscaglie di <i>Alnus glutinosa</i>, boschi ripariali a <i>Salix alba</i> e <i>Populus spp.</i> (cf. art. 13 punto 2 del PTP) - con la fascia di tutela fluviale di cui al PTCP tav. 1 e si sostituisce il termine di "ambito di perialveo" con "fascia di tutela fluviale dei corsi d'acqua principali". Tale integrazione cartografica risulta relativa ad un conoide in dx idrografica del torrente Limentra di Treppio a monte dell'invaso di Suviana.</p> <p>L'individuazione del PTP della fascia di tutela fluviale dei corsi d'acqua principali costituisce recepimento e integrazione di</p>	
--	--	---	--

		<p>quanto contenuto nel PTPR/PTCP.</p> <p>Per quanto riguarda l'individuazione delle fasce di tutela relative agli invasi si sostituisce l'individuazione contenuta nel PTP dell'"ambito lacustre" - che comprende le sponde dell'invaso e una fascia definita "di pertinenza" dell'invaso stesso, per i caratteri morfologici, vegetazionali, funzionali e paesaggistici - con la fascia di tutela fluviale di cui al PTCP tav. 1. Tale fascia viene denominata come "fascia di tutela degli invasi".</p> <p>Precisamente si recepisce la fascia di tutela riportata dal PTCP in tav. 1 apportando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la fascia relativa all'invaso di <i>Suviana</i> alcune minime rettifiche del perimetro esterno al fine di attestarsi, quando possibile, a segni fisici (rii, strade, ...) posti nelle immediate 	
--	--	---	--

		<p>vicinanze;</p> <p>per la fascia relativa all'invaso di <i>S. Maria</i> alcune minime rettifiche come sopra oltre ad allargare la fascia di tutela per comprenderne all'interno l'intero bacino idrico individuato dal PTCP e dal PTP come invaso.</p>	
8	<p>Art. 16 -Aree forestali, art.17-Aree aperte e coltivati e art.21-Sistema insediativo storico - gli articoli in questione si riferiscono ad ambiti territoriali disciplinati dal PTCP agli artt. 7.2 (Sistema delle aree forestali) e 7.3 (Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale). Pertanto gli articoli corrispondenti del PTP dovranno essere riformulati per contenere</p>	<p>AREE FORESTALI</p> <p>In tema di aree forestali, il PTP adottato assume l'individuazione cartografica delle aree forestali contenuta nel PTCP (che a sua volta fa riferimento alla <i>Carta forestale</i> approvata dalla Provincia di Bologna e ai suoi successivi aggiornamenti), come riportato all'art. 16 punto 2 del PTP adottato.</p> <p>Le disposizioni del PTP adottato, in materia di aree forestali, recepiscono e specificano, secondo le finalità dell'area protetta, le disposizioni del PTCP di cui all'art. 7.2 articolandole</p>	<p><u>art.16 - Aree forestali,</u> <u>art.17 - Aree aperte e coltivati</u> <u>art.21 - Sistema insediativo storico</u></p> <p><u>art.16 - Aree forestali</u></p> <p>Deve essere integrato l'ultimo paragrafo del comma 3. (disposizioni generali) dopo le parole "...aree forestali ivi contenute," aggiungendo le parole "...essendo le stesse</p>

	<p>indicazioni in merito agli interventi ammissibili e ai possibili interventi sul tessuto edilizio esistente, nella considerazione che il PTCP vigente detta, per le zone disciplinate dai sopraccitati articoli, precisi indirizzi, direttive e prescrizioni che la normativa del PTP deve necessariamente assumere come contenuti minimi. A titolo esemplificativo, si richiama la disciplina delle "Aree forestali" (art. 16 della NTA del PTP), che non specifica le categorie d'intervento ammissibili per il patrimonio edilizio esistente, rimandando alle specifiche norme delle differenti zone di Parco; queste ultime (Titolo 3) a loro volta non specificano chiaramente gli</p>	<p>secondo i contenuti del PTP fissati dalla legislazione vigente in materia (cf. LR 6/2005 art. 25), ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 16-Aree forestali contiene le disposizioni di tutela e gestione di tali ambiti specifici, compresi nel territorio dell'area protetta, secondo prescrizioni, indirizzi e direttive, in coerenza con gli obiettivi fissati al punto 1 dello stesso articolo; • il Titolo 3- <i>Disposizioni per le Zone del Parco</i> definisce le attività ammesse nella zona B e nella zona C del Parco, nonché le condizioni per le zona D da specificare e articolare da parte dei Comuni nei propri strumenti di pianificazione, specificando eventualmente i casi in cui la norma si differenzia in presenza o meno di aree forestali. L'applicazione delle 	<p>inserite in ambiti territoriali disciplinati dagli artt. 7.2 e 7.3 del PTCP, vengono integrati con quelli che...".</p> <p><u>art.17 - Aree aperte e coltivi</u></p> <p>Deve essere integrato l'ultimo paragrafo del comma 3. (disposizioni generali) dopo le parole "...aree aperte e i coltivi ivi contenuti," aggiungendo le parole "...essendo le stesse inserite in ambiti territoriali disciplinati dagli artt. 7.2 e 7.3 del PTCP, vengono integrati con quelli che...".</p>
--	---	---	--

	<p>interventi ammessi in area forestale limitandosi, in taluni casi, a non ammettere la nuova costruzione.</p>	<p>disposizioni di cui sopra è determinata dalla individuazione cartografica sovrapposta della tav. 1 (che contiene l'individuazione delle aree forestali) e della la tav. 3 (che contiene l'individuazione delle zone del parco).</p> <p>Per il territorio dell'<i>Area contigua</i>, ai sensi della stessa LR 6/2005 art. 25 comma 1, il PTP contiene le condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dagli strumenti di pianificazione comunale nella definizione degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco, in coerenza con le disposizioni vigenti sovraordinate.</p> <p>Per una maggiore chiarezza di quanto sopra esposto e ai fini della valutazione e verifica della coerenza e del rapporto del PTP con il PTCP in materia</p>	
--	--	--	--

		<p>di tutela delle aree forestali, si è predisposto lo schema di confronto sinottico delle disposizioni del PTCP in materia di aree forestali e le disposizioni del PTP adottato articolate come sopra riportato (disposizioni di tutela e gestione delle aree forestali e disposizioni del piano sulle attività e interventi ammessi nelle zona B e C del Parco). Si allega pertanto lo SCHEMA 2.</p> <p>Dallo SCHEMA 2 allegato si evince che le disposizioni del PTP adottato per gli interventi edilizi ammessi in zona B e in zona C risultano coerenti con le disposizioni del PTCP art. 7.2, anche se si è all'esterno di aree forestali.</p> <p>Si propongono invece alcune integrazioni al testo delle NORME del PTP adottato su altri aspetti <u>(dimensioni e caratteristiche della viabilità forestale e delle strade poderali, taglio dei boschi nelle fasce di tutela fluviale)</u></p>	
--	--	--	--

		<p>per un pieno recepimento delle disposizioni vigenti del PTCP in materia di aree forestali, come indicato nella colonna "raccordo" dello stesso SCHEMA 2 (testo <u>blu sottolineato</u>).</p> <p>Inoltre, per la zona D e l'Area contigua, a maggiore chiarezza del rapporto tra gli strumenti di pianificazione vigenti PTP/PTCP/PTPR si integrano le disposizioni per tali porzioni di territorio del PTP adottato, come riportato in calce allo SCHEMA 2.</p> <p>ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE</p> <p>Tutto il territorio del Parco assume, con le disposizioni del PTP adottato, le finalità del PTCP art. 7.3 punto 1 (cf. PTP adottato - artt. 30, 32, 33 nonché art. 1), ovvero il "particolare interesse paesaggistico e ambientale" è "esteso" dal piano alle intere zone B e</p>	
--	--	--	--

		<p>C del Parco. Dal maggiore dettaglio conoscitivo proprio del PTP (v. Quadro conoscitivo) infatti si sono riscontrate di particolare interesse paesaggistico e ambientale alcune porzioni di territorio (v. loc. Porranceto) non ricomprese nella zonizzazione del PTCP come "verde chiaro"; tali territori sono stati compresi dal PTP nel Parco (zona B o C) (cf. tav. 1 PTCP, ovvero tav. 1.6 del Quadro conoscitivo del PTP, e tav. 3 del PTP che riporta la zonizzazione dell'area protetta) e sottoposte alle relative disposizioni del piano.</p> <p>Analogamente a quanto predisposto per la verifica del raccordo del PTP con il PTCP in materia di aree forestali, si è predisposto uno schema di confronto sinottico delle disposizioni dei due piani in materia paesaggistica. Si allega pertanto lo</p> <p>SCHEMA 3.</p>	
--	--	--	--

		<p>Dallo SCHEMA 3 allegato si rileva che le disposizioni del PTP in materia di interventi edilizi ammissibili per le zona B e C risultano del tutto coerenti con le disposizioni del PTCP art. 7.3.</p> <p>Si propone un'integrazione al testo delle NORME del PTP adottato relativamente alla necessaria congruenza degli interventi edilizi con le finalità paesaggistiche ed ecologiche del Parco, per un pieno recepimento delle disposizioni vigenti del PTCP in materia paesaggistica, di cui all'art. 7.3 (con eventuali maggiori restrizioni già presenti nel PTP adottato), come indicato nella colonna "raccordo" dello stesso SCHEMA 3 (testo <u>blu</u> <u>sottolineato</u>).</p> <p>Inoltre, per la zona D e l'Area contigua, a maggiore chiarezza del rapporto tra gli strumenti di pianificazione vigenti PTP/PTCP/PTPR si integrano le</p>	
--	--	---	--

		<p>disposizioni per tali porzioni di territorio del PTP adottato, come riportato in calce allo SCHEMA 3.</p> <p>SISTEMA INSEDIATIVO STORICO</p> <p>Per quanto concerne le disposizioni del PTP adottato in tema di tutela del <i>Sistema insediativo storico</i>, art. 21, si evidenzia che tali misure sono redatte, secondo i contenuti del PTP fissati dalla L.R. 6/2005 art. 25, in coerenza con le disposizioni in materia del PTCP Titolo 8 nonché della LR 20/2000 capo A-II e che non risultano in contrasto con le disposizioni di tutela paesaggistica e ambientale del PTCP art. 7.2 e art. 7.3.</p>	
9	<p>Art. 32, comma 3.4, punto a3) - Interventi pertinenziali in zona C - l'art. 32, comma 3.4, punto a3) ammette la realizzazione di strutture pertinenziali</p>	<p>Si conferma che tali interventi pertinenziali, ammessi dal piano per la zona C, non si configurano come interventi di nuova costruzione ma ricadono nel caso previsto dalla</p>	<p>L'integrazione e soddisfa quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta.</p>

<p>accessorie alla residenza (ricoveri per auto, legnaie, piccoli annessi di servizio) in zona C di protezione ambientale, chiarendo che esse non devono comportare impermeabilizzazioni del suolo né alterare l'assetto naturale del terreno. Dalle caratteristiche descritte si evince che l'intento della norma non è quello di ammettere nuova costruzione non connessa all'attività agricola in territorio rurale, tuttavia non è esplicitata con chiarezza la categoria di intervento edilizio a cui la realizzazione delle pertinenze in oggetto può essere ricondotta.</p> <p>Si chiede pertanto di precisare la norma ricordando</p>	<p>legislazione vigente LR 31/2002, art. 8 comma 1 lett. 1). Recependo quanto evidenziato dalla riserva, si integra la norma del PTP per la zona C, al comma 3 punto a3) con il seguente testo:</p> <p>"Tali interventi ricadono nel caso di cui alla LR 31/2002, art. 8 comma 1 lett. 1) e sono soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria".</p>	
---	---	--

	<p>che ai sensi dell'Art. A-21 della LR 20/2000 la nuova costruzione in territorio rurale è ammessa solo esclusivamente se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio della attività agricola.</p>		
10	<p>Titolo 3 - <i>Recupero del patrimonio edilizio esistente per usi non connessi all'attività agricola</i> - Il PTP ammette nelle zone B e C (artt. 30, comma 3.4 e art.33 comma 3.4), il recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare per agriturismo e residenza, "se coerente con la tipologia per le strutture insediative storiche e a condizione che siano già presenti adeguate infrastrutture viarie di accesso". L'articolo A -</p>	<p>Si precisa che la norma del PTP adottato stabilisce che il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona B e in zona C (ex art. 30 punto 3.4, ex art. 33 punto 3.4) per fini non agricoli (residenza e turismo rurale - questo solo per la zona C) nonché per agriturismo, limitatamente alle strutture insediative storiche per la zona B, è subordinato alla preesistenza di "adeguate infrastrutture di accesso". Il Piano infatti sia in zona B che in zona C non ammette comunque la realizzazione di nuova viabilità carrabile, se non per usi forestali</p>	<p>L'integrazione e soddisfa quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta.</p>

<p>21, comma e) della LR 20/00, stabilisce in modo più ampio che gli interventi di recupero in territorio rurale sono subordinati non solo alla presenza di adeguate infrastrutture di accessibilità, ma "all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità". Si chiede all'Amministrazione di valutare l'opportunità di una migliore esplicitazione delle vocazioni e delle condizioni di infrastrutturazione del territorio, al</p>	<p>secondo ben precisi condizionamenti di cui all'art. 16 punto 6.2 (cf. artt. 30 e 33, punto 3,3). Pertanto tale chiarimento viene esplicitato anche nel testo della norma del piano (ex art. 30 punto 3.4, ex art. 33 punto 3.4) al paragrafo relativo alla convenzione che viene così riformulato, dopo "... definisce le eventuali opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell'area,": "da realizzarsi da parte dello stesso richiedente mediante convenzione alla cui realizzazione è subordinato l'intervento stesso, mediante convenzione con il richiedente, ai sensi della LR 20/2000 art. A 21 comma 5".</p> <p>Relativamente invece alla valutazione, richiesta dalla riserva in oggetto, circa l'opportunità di una migliore esplicitazione delle vocazioni e delle condizioni di</p>	
--	--	--

	<p>fine di assicurare un più stringente rispetto dell'articolo A - 21, comma e) della LR 20/00. I requisiti stabiliti da tale articolo devono infatti essere assunti anche come criterio di valutazione di ammissibilità dell'intervento e non solo come contenuto della convenzione di cui all'Art. A-21, comma 5 della L.R. n. 20/00.</p>	<p>infrastrutturazione del territorio, al fine di assicurare un più stringente rispetto dell'articolo A - 21, comma e) della LR 20/2000 si evidenzia quanto segue.</p> <p>Attualmente gli edifici esistenti in zona C sono già serviti da alcune infrastrutture per l'urbanizzazione (rete idrica e rete elettrica, nonché viabilità carrabile); la zona B invece occupa la porzione dell'area protetta interessata dai versanti boscati con insediamenti rurali ormai abbandonati da tempo, molti in stato collabente. Il tema quindi proposto all'attenzione ha soprattutto una ricaduta sull'opportunità di recupero di questi ultimi insediamenti, collocati nella zona a protezione generale (LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. b) e facenti parte principalmente del sistema insediativo storico per il quale il piano pone l'obiettivo della</p>	
--	---	---	--

		<p>conservazione e tutela nonché - per i manufatti di particolare interesse testimoniale posti in relazione con il sistema per la conoscenza e la fruizione dell'area protetta (percorsi, strutture, aree di sosta; di cui all'art. 25) - del recupero, ripristino e riqualificazione. Volendo quindi dare attuazione a tali obiettivi si è inserita come condizione di antropizzazione preesistente al recupero per scopi non agricoli di tale patrimonio la sola preesistenza della infrastruttura viaria di accesso (nuove infrastrutture tecnologiche possono essere realizzate solo se interrate; cf. art. 30 punto 3.5).</p> <p>Ora dalla valutazione richiesta dalla riserva, si propone di esplicitare più correttamente quanto in realtà le norme già sottintendono in altre parti (cf. artt. 13 e 15; ex art. 31). Pertanto</p>	
--	--	---	--

		<p>si propone che oltre alla condizione di infrastrutturazione viaria preesistente, per il recupero ad usi non legati all'attività agricola degli edifici esistenti in zona B se sprovvisti delle altre infrastrutture, venga richiesto l'utilizzo prioritario di tecnologie per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, alternative alla infrastruttura a rete, nonché l'approvvigionamento idrico dalle risorse poste in loco, sempre che ciò non alteri la salvaguardia degli aspetti ed elementi tutelati dal piano stesso, secondo le disposizioni specifiche. Solo qualora si dimostri che non sia compiutamente soddisfabile il fabbisogno energetico e idrico per limiti e condizionamenti ambientali, è consentito per il recupero a fini non agricoli l'allacciamento alle infrastrutture a</p>	
--	--	---	--

		<p>rete.</p> <p>Il testo che si propone, di integrazione alla norma dell'ex art. 30 punto 3.4 (relativo alla zona B), dopo "... 1 alloggio in totale", è il seguente:</p> <p>"Nell'intervento di recupero e uso delle strutture insediative storiche ad agriturismo o residenza non connessa all'attività agricola, se non già presenti gli allacciamenti alle infrastrutture per l'urbanizzazione, è richiesto l'utilizzo prioritario di tecnologie per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, alternative alla infrastruttura a rete, nonché l'approvvigionamento idrico dalle risorse poste in loco, sempre che ciò non alteri la salvaguardia degli aspetti ed elementi tutelati dal piano stesso, secondo le disposizioni specifiche. Solo qualora si dimostri che non sia sufficientemente soddisfabile il</p>	
--	--	--	--

		fabbisogno energetico e/o idrico per limiti e condizionamenti ambientali, è ammissibile, per il sopraddetto recupero e uso, l'allacciamento alle infrastrutture a rete".	
11	Art. 36 - SIC IT4050020 "Laghi Suviana e Brasimone" - In tutto l'articolato il riferimento alla legge regionale 7/2004 deve essere corretto.	Si recepisce quanto evidenziato correggendo il riferimento di legge ove errato.	Le correzioni effettuate risultano adeguate e la riserva si intende sciolta.
12	Art. 36 - SIC IT4050020 "Laghi Suviana e Brasimone" Comma 2 - individuazione - il secondo paragrafo deve essere modificato stabilendo che l'iter di aggiornamento della carta degli Habitat è di competenza regionale ai sensi della Determina regionale n. 12584 del 2/10/07.	Si recepisce quanto indicato, sostituendo il secondo paragrafo del comma 2 con il seguente testo: "Il piano in tav. 4 in particolare: - per il territorio compreso entro il perimetro del SIC IT4050020, recepisce la localizzazione cartografica degli habitat di interesse comunitario presenti della Carta degli habitat di interesse comunitario della Regione Emilia-Romagna, approvata con	Le correzioni alla normativa corrispondono a quanto richiesto e la riserva viene sciolta.

		<p>regionale n. 12584 del 02.10.2007 e successivi aggiornamenti. Le modifiche di tale individuazione sono effettuate unicamente in adeguamento agli aggiornamenti della Carta degli habitat di interesse comunitario della Regione Emilia-Romagna, e senza che ciò costituisca variante al presente piano;</p> <p>- per il territorio dell'area protetta non compreso nel SIC IT4050020, riporta la localizzazione cartografica degli habitat di interesse comunitario rilevati con apposito censimento promosso dall'EdG (cf. Quadro conoscitivo del PTP).</p> <p>Successive indagini, promosse o a cura dell'EdG o di altri soggetti competenti, costituiscono aggiornamento di tale individuazione, senza che ciò determini variante al piano. Successivi censimenti, promossi o a cura dell'EdG o di altri soggetti competenti, relativi agli habitat di interesse</p>	
--	--	---	--

		<p>comunitario presenti nel territorio dell'area protetta costituiscono aggiornamento della tav. 4 senza che ciò determini variante al piano.".</p> <p>Si procede inoltre, conformemente a quanto già presente per il tema delle aree forestali di tav. 1, a introdurre nella legenda della tav. 4 il riferimento alle fonti di cui sopra, distinguendo tra il territorio del SIC e il territorio dell'area protetta esterno al SIC.</p>	
13	<p>Art. 36 - SIC IT4050020 "Laghi Suviana e Brasimone" Comma 3 - misure preventive e di conservazione - al secondo paragrafo la scadenza del termine per la determinazione delle misure di conservazione deve essere aggiornato al 31/12/2009, fatte salve altre eventuali disposizioni regionali.</p>	<p>Si recepisce quanto indicato, modificando il 2° paragrafo del comma 3 come segue: "Fermo restando eventuali proroghe, entro un anno dall'entrata in vigore della Direttiva regionale di cui al punto 1 Fatte salve eventuali disposizioni regionali di proroga, entro il 31/12/2009,...".</p>	<p>La Provincia ha recepito quanto richiesto e la riserva si intende sciolta.</p>

14	Art. 36 - SIC IT4050020 "Laghi Suviana e Brasimone" Comma 3 - misure preventive e di conservazione - al secondo e al settimo paragrafo la parola "eventuali" deve essere eliminata.	Si recepisce quanto richiesto, eliminando dal testo il termine "eventuali" presente al secondo e al sesto (non settimo) paragrafo del comma 3.	Quanto richiesto è stato recepito e pertanto la riserva viene sciolta.
15	Art. 36 - SIC IT4050020 "Laghi Suviana e Brasimone" Comma 3 - misure preventive e di conservazione - paragrafo sette, deve essere modificato inserendo la clausola dell'acquisizione del parere regionale	Si recepisce quanto richiesto, integrando la norma al paragrafo sette del comma 3, dopo "Il programma è assunto dall'EdG con proprio atto deliberativo", con il seguente testo: "previa acquisizione del parere regionale che può contenere eventuali proposte di modifica" .	E' stato recepito quanto richiesto e la riserva si intende sciolta.
16	Art. 36 - SIC IT4050020 "Laghi Suviana e Brasimone" - Deve essere aggiunto un paragrafo con il seguente testo: "l'eventuale redazione di un piano di gestione del sito costituisce variante al PTP o deve configurarsi come parte del Regolamento generale del"	Si è recepito quanto richiesto aggiungendo un ultimo paragrafo al punto 3 con il testo indicato.	E' stato recepito quanto richiesto e la riserva si intende sciolta.

	Parco		
	<p><u>RISERVA C1</u></p> <p>La cartografia di progetto, deve riportare in una tavola a sé o in alternativa, in una tavola già presente che evidenzia le varie tutele del Parco, anche la tutela dall'Inquinamento luminoso.</p>	<p>Coerentemente alla modifica normativa (cf. riserva regionale N2) si recepisce quanto richiesto riportando l'individuazione delle Zone di protezione nella tav. 1 (legenda) del piano.</p>	<p>L'integrazione e soddisfa quanto richiesto e quindi la riserva è sciolta.</p>

Inoltre, al fine di rendere coerente la normativa specifica della zonizzazione del Parco di cui al Titolo 3, si ritiene opportuno proporre questa ulteriore modifica/integrazione.

art. 33 - Zone C

Devono essere eliminate dal secondo paragrafo del punto 3.4 del comma 3. (disposizioni specifiche per la zona) le parole "...e agli artt. 13 e 14 del presente piano, ai sensi del PTC art. 4.3 punto 6, occorre che si dimostri che tali strutture non siano diversamente localizzabili; in tali fasce non è ammessa la formazione di nuovi centri aziendali. Tali interventi non sono comunque ammessi nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici di profondità almeno di 10 m dall'alveo o dall'invaso di cui al PTP artt. 13 e 14, e tav. 1" aggiungendo le parole "..., per la loro ammissibilità si rimanda ai disposti di cui agli artt.13 e 14 del presente piano".

Per quanto riguarda la verifica di compatibilità del PTP al Primo programma per il sistema regionale per il sistema delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, approvato con deliberazione dell'assemblea legislativa n.243 del 22/7/2009, si richiama il paragrafo 5.3 e precisamente il passo che recita: " ...Risulta pertanto opportuno che l'accordo agro-ambientale, in futuro venga utilizzato in tutte le aree protette istituite che non abbiano ancora

concluso l'iter di approvazione ei propri strumenti di pianificazione territoriale o delle loro varianti generali."

In conseguenza di quanto sopra esposto è richiesta l'integrazione del piano con l'elaborato relativo all'accordo agro-ambientale, previsto dall'art.33 della L.R. 6/2005, accordo che dovrà essere stipulato tra l'Ente di gestione del Parco, la provincia e la maggioranza delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in ambito regionale.

L'accordo agro-ambientale dovrà basarsi sulle disposizioni del piano esaminato, con particolare riguardo a quelle adottate in materia di attività agro-forestale.

Ulteriori previsioni che si rendessero necessarie dovranno essere contenute negli strumenti: Regolamento del Parco e programma triennale di tutela e valorizzazione del Parco o rimandate all'attività gestionale del Parco.

Per quanto riguarda le deduzione alle osservazioni il parere del gruppo è così sintetizzabile:

N	OSSERVAZIONE	DEDUZIONE PROVINCIALE/PARERE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO	VALUTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
1	PG n. 396984 del 29/09/2008 Art. 27 della Norme "Aree per il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento". In adeguamento al mutato quadro legislativo regionale di riferimento in materia di attività di campeggio per scopi educativi, ritengono opportuno sostituire all'art.27 delle	Preso nota di quanto osservato, si adeguano le norme del PTP al nuovo quadro legislativo di riferimento in materia di attività di campeggio per scopi educativi, con le seguenti modifiche dell'art.27: -al punto 1 e al punto 3 si integra la dicitura dell'attività in oggetto come "soggiorni e campeggi per scopi educativi, sociali, culturali e sportivi"; -allo stesso punto 1 e al primo paragrafo del punto 3 si sostituisce il riferimento alla L.R. 23/2001 con il	Osservazione accoglibile.

	<p>Norme del PTP, i tre riferimenti contenuti alla L.R. 23/2001 con riferimento all'art.14 della L.R. 14/2008.</p>	<p>riferimento all'art.14 della LR 14/2008; - al punto 3 si elimina il testo che richiede la valutazione dell'idoneità dei diversi areali per lo svolgimento dell'attività di campeggio secondo le tipologie indicate dalle legge ora abrogata. Si ritiene di <u>accogliere</u> tale osservazione, anche alla luce del parere reso dall'ente di gestione del parco all'osservazione in oggetto, modificando il testo delle norme.</p>	
--	--	---	--

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELLA DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, in sostituzione del Direttore generale della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Giuseppe Bortone, come disposto dalla nota protocollo n° NP/2009/8761 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1811

data 21/10/2009

IN FEDE

Cristina Govoni

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'